

Vidimazione dei documenti ("bollette") di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli

Con il D.M. 2 luglio 2013 il Ministero politiche agricole alimentari e forestali ha recepito quanto previsto dalla normativa comunitaria (Reg. UE 436/2009 e 314/2102) in tema di documenti di accompagnamento, individuando un nuovo tipo di documento per il trasporto di vino sfuso e/o imbottigliato sul territorio nazionale e comunitario. Tale documento è denominato MVV (v. allegato al DM 2 luglio 2013) e sostituisce dal 1° agosto 2013 i vecchi modelli DA.

Una parziale deroga all'applicazione del citato D.M., valida solo per la circolazione sul territorio nazionale, consente temporaneamente l'impiego dei "vecchi documenti". Valgono le consuete indicazioni per emissione, timbratura, eventuale convalida. Nel caso invece necessiti l'impiego dei nuovi MVV si ricorda che per quelli stampati dalle tipografie non è richiesta la vidimazione preventiva, mentre necessita la convalida in Comune (in attesa che sia in funzione la convalida PEC), prima della partenza e non occorre spedire la copia di controllo. Sconsigliamo di utilizzare lo stampato MVV "aziendale".

FATTORI e CONDIZIONI CHE DETERMINANO IL TIPO DI DOCUMENTO

La regola generale, pur prevedendo casi di esonero e documenti alternativi, richiede l'impiego del DAT (purché le uve circolino esclusivamente sul territorio nazionale) oppure al nuovo modulo MVV, entrambi soggetti ad alcune precise formalità di emissione.

- Il tipo di destinatario: - cantina sociale - privato consumatore - commerciante intermediario - vinificatore.
- Il luogo di partenza e di destinazione: vigneto, cantina, mercato. Se le uve sono destinate ad un luogo in cui non avviene la vinificazione (elaborazioni di altri prodotti diversi dal vino es. succhi d'uva, oppure depositi ecc.), è sempre obbligatorio il DA oppure l'MVV. (NB: Se il trasporto o la destinazione interessano un luogo fuori dei confini italiani è obbligatorio emettere esclusivamente il documento MVV.)
- La distanza percorsa: se è superiore a 40 Km decade ogni deroga ed è obbligatorio sempre emettere un DA o MVV, indipendentemente dagli altri fattori.
- Il trasportatore: può essere il produttore, il destinatario, un vettore terzo. Se il trasporto è affidato al destinatario oppure al vettore dal medesimo destinatario incaricato è obbligatorio il DA oppure MVV.
- La posizione fiscale del viticoltore e del destinatario:

1. Produttore tenuto alla contabilità I.V.A.: Nei casi in cui non ricorre l'obbligo di emettere D.A. o MVV, si è tenuti a compilare - fatti salvi i casi di trasporti destinati alla propria cantina o al conferimento a cantina sociale nel raggio di 40 km - il documento di trasporto (D.D.T.) previsto dal D.P.R. 472/96. In alternativa può essere emessa la fattura nella giornata, ma in tal caso necessita il "documento giustificativo" per la presa in carico (attesta qualità e quantità) delle uve sul registro della cantina ricevente.
2. Produttore esonerato dalla contabilità I.V.A.: Il viticoltore, nei casi in cui non è obbligato ad emettere un documento deve portare con sé la dichiarazione di esonero dalla contabilità IVA. Se per il trasporto incarica un terzo vettore, rilascia al medesimo la "dichiarazione di incarico", sostitutiva del documento di accompagnamento. Questa dichiarazione, compilata in ogni sua parte, sostituisce la "scheda di trasporto" prevista dalle vigenti disposizioni in materia di trasporto e circolazione stradale. Se consegnata in copia al destinatario ha effetto anche quale "documento giustificativo" per la presa in carico sul registro dell'acquirente. Nelle circostanze in cui il produttore non è tenuto all'emissione di alcun documento, il destinatario, (considerati gli obblighi di natura fiscale), all'entrata in possesso delle uve dovrà in ogni caso redigere autofattura, consegnata in copia al produttore esonerato.

QUANDO E' OBBLIGATORIO IL MODELLO "DA" o IL MODELLO "MVV"

Semplificando, occorre impiegare il DA oppure l'MVV quando si presenta almeno una di queste situazioni:

- la distanza tra il vigneto o altro impianto del produttore e luogo di destinazione sia superiore a 40 km o si cambia la zona viticola;
- il trasporto, nei casi di vendita, avviene a cura del destinatario o da vettore incaricato dal destinatario;
- le uve non sono destinate a luoghi in cui non avviene la vinificazione (esempio il mercato).

- Il luogo di destinazione non è nel territorio italiano: emettere esclusivamente MVV (DA non è più ammesso).

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO (vale per DA e MVV) - Si vedano le istruzioni dell'allegato II del Decreto 2-2-2013. Nel documento dovrà essere descritta l'uva trasportata in modo dettagliato, come segue:

- indicazione della categoria: "uve da vino ..." (specificare la DOC/DOCG e dello stato in cui le uve si trovano: (uve fresche, appassite, diraspate, ammostate, ecc)
- colore principale (uve bianche, uve nere);
- le DOC/G di riferimento con eventuali sottozone o tutte indicazioni che si intendono far figurare in etichetta (es. il vitigno per i vini varietali)
- l'eventuale specificazione del vitigno
- l'indicazione "... da vino " ...rosso, bianco , rosato... (se non si rivendica la Denominazione d'Origine o l'IGP)
- se trattasi di uve di supero la specificazione da quale DOC/G provengono
- altre indicazioni concernenti le caratteristiche specifiche e le indicazioni previste da disciplinari o accordi interprofessionali es. Asti
- uve ammostate: l'indicazione sui documenti per le uve trasportate già ammostate e/o diraspate è: "uve da vino pigiate e diraspate". Attenzione, in occasione della dichiarazione di raccolta/produzione la quantità da indicare deve essere però comprensiva anche del peso dei raspi, come se fosse stata ceduta uva integra.

INDICAZIONE DEL PESO - Sul "DA" o sull'MVV presentato per la convalida è richiesto che figuri il peso effettivo delle uve espresso in chili (kg) o tonnellate (t). Alla partenza e durante il trasporto è ammessa la tolleranza in più o in meno massima del 1,5% del dichiarato. Se il peso effettivo riscontrato eccede tale percentuale il documento deve essere annullato.

Verificare bene se ricorre l'obbligo di emissione del DA o MVV e utilizzarlo solo se effettivamente necessario; Se compilato DA: pesare le uve presso il peso più vicino alla sede aziendale, visto che il trasporto dal vigneto al peso più vicino può avvenire in assenza di documento. Una volta determinato il quantitativo compilare o completare il DA e provvedere alla sua convalida.

Per MVV: indicare "pesa pubblica" e successivamente alla determinazione esatta del peso allegare all'MVV la ricevuta del peso che ne costituirà parte integrante.

FORMALITA' PARTICOLARI PER L'EMISSIONE DEL "DA"

TIMBRATURA E CONVALIDA: Il documento DA è preso in carico sui registri di cantina o loro sostituti. E' soggetto a timbratura preventiva presso il comune o ICQ (Istituto Controllo Qualità) ed a successiva convalida prima del trasporto. **La convalida è da effettuarsi presso il comune o su delega del sindaco presso i centri autorizzati e può avvenire fino a 2 giorni prima della partenza** (non prima dei due giorni, ma anche immediatamente prima della partenza).

Non necessita per le uve destinate alla vinificazione ottenute in un Paese UE, la spedizione della copia di controllo all'ICQRF. Tale spedizione deve invece avvenire entro il giorno lavorativo successivo per altri prodotti ceduti sfusi quali i vini, eccetto i generici, ed i prodotti diversi dall'uva, a monte del vino.

FORMALITA' PARTICOLARI PER L'EMISSIONE DEL "MVV"

CONVALIDA E DICHIARAZIONE DI CONVALIDA - Gli MVV stampati dalle tipografie autorizzate recano già stampato un codice alfanumerico progressivo univoco. Non necessita la vidimazione preventiva, ma per i prodotti sfusi – come le uve – è prescritta la convalida prima della partenza presso il Comune (o la microfilmatura). L'MVV "ufficiale" prestampato dalle tipografie, è compilato in ogni sua parte eccetto l'ora di partenza e la firma del trasportatore. **Prima della partenza e in attesa che sia in funzione il sistema di autenticazione tramite PEC, il documento dovrà essere convalidato presso il Comune secondo questa procedura: presentare al Comune competente entro e non oltre il 2° gg lavorativo precedente quello di partenza (non dopo!) tutti e tre gli esemplari del MVV compilati in ogni parte eccetto data inizio trasporto, ora di partenza e indicazioni riferite al trasportatore e al trasporto di cui alle caselle 15 e 16.** Dopo la convalida occorre completare con i dati mancanti e mettere la spunta alla casella 18 sulla dicitura corrispondente alla suddetta convalida: "convalida ex art.26 comma. 1 lett. d) punto i".

COMPILAZIONE - Per la compilazione si vedano le istruzioni ufficiali annesse al Decreto e qui di seguito descritte. L'indicazione del quantitativo dei prodotti trasportati allo stato sfuso è effettuata in numeri e, nel caso della compilazione manuale, anche in lettere. Per le uve esprimere il peso in kg o tonnellate. E' sempre indicata l'ora d'inizio della spedizione da annotarsi al momento in cui i prodotti vengono consegnati al

trasportatore, facendo precedere dallo zero i numeri relativi all'ora, se costituiti da unità.

Nel caso del MVV, corrispondente al modello "ufficiale" l'ora d'inizio della spedizione è annotata nella casella 18, facendo precedere dallo zero i numeri relativi all'ora, se costituiti da unità.

Qualora in sede di spedizione la quantità effettiva caricata sul mezzo di trasporto risulti maggiore o minore dell'1,5% rispetto a quella indicata sul documento convalidato dovrà essere annullato.

Qualora sia diverso dallo speditore, il trasportatore appone la propria firma nell'apposita casella del documento MVV al momento della consegna del prodotto.

CASI DI ESONERO PARZIALE O TOTALE - Nei casi di esonero dal "DA" o dal "MVV", come si evince dalla tabella allegata di seguito riportata, necessita in sostituzione compilare lo stampato "DDT", un documento commerciale (come prevede l'art 36 del Reg. 436/09) o altro "documento giustificativo" per l'introduzione delle uve in cantina.

Su tutti i documenti sopraccitati devono essere menzionate le indicazioni più precise possibili riguardo alla varietà ed alla destinazione delle uve. Occorre inoltre indicare ogni altra informazione che si voglia poi far figurare in sede di etichettatura dei prodotti ottenuti (es. sottozone, vigna, indicazioni di vitigno, ecc).

Se ricorrono le circostanze di esonero dal documento di accompagnamento occorrerà valutare l'esistenza di altri obblighi dettati dalla disciplina fiscale.

QUANDO SI COMPILA IL DDT - Per questo documento non sono prescritti formati secondo schemi rigidi.

Le disposizioni richiedono l'indicazione almeno di:

- a. NOME E INDIRIZZO DELLO SPEDITORE
- b. NOME E INDIRIZZO DEL DESTINATARIO
- c. NUMERO DI RIFERIMENTO
- d. DATA DI REDAZIONE e DI SPEDIZIONE; deve sempre essere indicata l'ora d'inizio della spedizione da annotarsi al momento in cui i prodotti vengono consegnati al trasportatore, facendo precedere dallo zero i numeri relativi all'ora, se costituiti da unità
- e. DESIGNAZIONE DEL PRODOTTO TRASPORTATO (occorre indicare anche gli elementi descrittivi più sopra specificati per DA e MVV)
- f. QUANTITA' DI PRODOTTO TRASPORTATO
Il DDT può essere emesso sin dalla partenza, oppure all'arrivo, ed eventualmente anche dalla ditta acquirente/destinataria.

IL "DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO" - Trattasi di semplice foglio, senza numero progressivo di emissione o altro.

Necessita quale giustificativo d'ingresso in cantina e di presa in carico sui registri delle uve oggetto di compravendita nei casi di esonero di compilazione degli stampati precedenti.

maggiori e più aggiornate informazioni sono reperibili sul sito del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali:

[Uffici Periferici del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari](#)

[Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Vini DOP e IGP](#)

E' POSSIBILE VIDIMARE I DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DEI PRODOTTI VITIVINICOLI VIA PEC. ISTRUZIONI E CHIARIMENTI SONO REPERIBILI SUL SITO DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALL'INDIRIZZO:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9177>